

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/LEG/cr Roma, 20 giugno 2023

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: P.O. 67/2023 – Applicabilità del Regolamento semplificato in merito all'inadempimento relativo alla dichiarazione di sussistenza di requisiti di legge in capo agli iscritti

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n.7865 del 26.05.2023), si domanda se sia possibile applicare il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito in merito alla violazione derivante dall'inadempimento rispetto all'obbligo di dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge da parte degli iscritti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo. Si osserva al riguardo guanto segue.

L'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/05 stabilisce che il Consiglio dell'Ordine territoriale "cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali datl'. In ottemperanza a tale norma, su richiesta dell'Ordine territoriale, gli iscritti sono tenuti a comunicare al medesimo la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'albo. L'inadempimento rispetto a tale obbligo costituisce una violazione del Codice Deontologico di cui all'art. 29, commi 3 e 4¹ e comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per procedere all'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dei professionisti inadempienti.

Premesso quanto sopra, in merito al quesito proposto, si evidenzia che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale nei giorni 20-21 maggio 2015, stabilisce una procedura semplificata in relazione ad alcune tipizzate fattispecie di illecito che sono espressamente menzionate con riguardo all'ambito di applicazione del Regolamento medesimo.

In particolare, infatti, l'art. 1 del suddetto Regolamento stabilisce che "Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano nei procedimenti disciplinari per l'accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l'obbligo:

1) della formazione professionale continua;

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 29, co. 3 e 4 del Codice Deontologico: "3.Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali. 4.Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina."

- 2) del versamento integrale, all'Ordine territoriale, del contributo annuale di iscrizione;
- 3) dell'attivazione e del corrente uso della PEC,2
- 4) della stipula della polizza professionale, con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge."

Si ritiene pertanto che, al di fuori delle suddette fattispecie di illecito, debba applicarsi ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/05, il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

Marie de Nous

<sup>2</sup> Per quanto concerne questa violazione, si rinvia alle Informative del CNDCEC n 98/2020 e n. 143/2020 relative alla Mancata comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine – Sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legge "Sempificazioni".